

N. 00217/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00521/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2023, proposto da Eureka S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Frosinone, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;

nei confronti

Cooperativa Sociale Barbara B S.C.S., non costituito in giudizio;

per l'accertamento

a) del silenzio-rigetto opposto dal Comune di Frosinone all'istanza di accesso agli atti trasmessa da Eureka S.r.l. il 26 giugno 2023 volta ad acquisire:

(i.) copia della relazione tecnica predisposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto nominato nella fase esecutiva dell'appalto avente ad oggetto

“l'affidamento dei servizi cimiteriali, per anni tre, presso il civico cimitero del Comune di Frosinone” (C.I.G. 8958899D52) e inoltrata dal D.E.C. stesso all'Amministrazione intimata il 24 giugno 2023;

(ii.) copia del contratto di appalto stipulato tra il Comune di Frosinone e la Cooperativa Sociale Barbara B S.C.S.;

(iii.) copia di tutta la corrispondenza intercorsa a seguito della comunicazione a firma del sottoscritto del 1° giugno 2023 tra il Comune di Frosinone e la Cooperativa Sociale Barbara B S.C.S.;

(iv.) copia dei provvedimenti e/o delle determinazioni nelle more assunte dal Comune di Frosinone nei confronti della Cooperativa Sociale Barbara B S.C.S. nel caso in cui fosse stata verificata la sussistenza degli inadempimenti contrattuali contestati

e per la condanna

del Comune di Frosinone, all'esibizione e al rilascio dei suddetti documenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori Uliana;

Considerato che con il presente ricorso Eureka s.r.l. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'ostensione della documentazione richiesta al Comune di Frosinone con istanze del 26 giugno e del 26 luglio 2023, inerenti alla fase esecutiva della gara d'appalto avente ad oggetto “l'affidamento dei servizi cimiteriali, per anni tre, presso il civico cimitero del Comune di Frosinone” (C.I.G. 8958899D52) aggiudicata alla

Cooperativa Sociale Barbara B S.C.S., seconda classificata la ricorrente società, ovvero:

- a) copia della relazione tecnica del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) trasmessa al Comune di Frosinone il 24 giugno 2023, in una a tutti i documenti alla stessa allegati e a copia dell'eventuale corrispondenza intercorsa con la Cooperativa Sociale Barbara B S.C.S.;
- b) copia del contratto di appalto stipulato tra il Comune di Frosinone e la Cooperativa Sociale Barbara B S.C.S., in una ai relativi allegati;
- c) copia di tutta la corrispondenza intercorsa a seguito della comunicazione a firma del difensore della ricorrente del 1° giugno 2023 tra il Comune di Frosinone e la Cooperativa Sociale Barbara B S.C.S.;
- d) copia dei provvedimenti e/o delle determinazioni nelle more assunte dal Comune di Frosinone nei confronti della Cooperativa Sociale Barbara B S.C.S. a fronte dei contestati inadempimenti contrattuali;

Rilevato che l'interesse di Eureka ad accedere alla sopra elencata documentazione è diretto, concreto e attuale, essendosi la stessa classificata al secondo posto in graduatoria con uno scarto di soli 5,63 punti rispetto all'aggiudicataria e il maggior punteggio tecnico era stato attribuito alla controinteressata proprio in forza delle migliorie offerte in gara che si assume non siano state eseguite, deducendo che se i gravi inadempimenti fossero confermati il Comune di Frosinone dovrebbe procedere alla risoluzione contrattuale con conseguente subentro della deducente nell'esecuzione del servizio;

Considerato che:

- con nota del 16 novembre 2023, il Comune di Frosinone comunicava alla ricorrente la trasmissione degli atti di cui si chiede l'ostensione, pur tuttavia senza allegarli alla pec inviata;
- all'esito della camera di consiglio del 22 novembre 2023, con ordinanza collegiale n. 815/2023, è stato ordinato alla resistente amministrazione di esibire i documenti menzionati nella suddetta comunicazione;
- l'ordine istruttorio è rimasto inadempito;

Ritenuto che, nel caso di specie, il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accesso della ricorrente - in quanto fondato su un interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza della corretta esecuzione della procedura di gara de qua, essendo la stessa collocata al secondo posto in graduatoria, vantando quindi, in caso di risoluzione del rapporto contrattuale con l'odierna aggiudicataria, il diritto al subentro nel relativo contratto – debba ritenersi illegittimo, ai sensi dell'art. 53, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di annullare il provvedimento di diniego tacito all'accesso così formatosi, e per l'effetto, di ordinare al Comune di Frosinone l'ostensione integrale dei documenti come sopra indicati;

Ritenuto di condannare l'amministrazione resistente alle spese di lite come in dispositivo liquidate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- a) dispone l'annullamento del diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso della ricorrente;

b) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'accesso alla documentazione indicata in parte motiva;

c) ordina all'amministrazione intimata di consentire l'accesso del ricorrente, ai documenti indicati in parte motiva, mediante visione ed estrazione di copia, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;

Condanna l'amministrazione resistente, in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO